



A. I. A. S. - ONLUS

Sez. di Castelvetro (TP) - via R. Pirri, n° 32/2 - telefax :0924 /904998

C.A.P. 91022 - C.F. 90002070812 - P. IVA 01997430812 - E-mail aiacastelvetro@libero.it - www.grillohdelbelice.it

Ente Giuridico g/sto Decreto della R. Sicilia n. 502 del 10/06/03 (G.U.R.S. n. 35 dell'8 agosto 2003)

Sistema di Gestione per la Qualità - certificato a norma UNI EN ISO 9001:2000 - n. 6727/A

Iscritta all'Albo Provinciale del Volontariato al n. 34 - 10/11/2004

Associazione di Solidarietà Familiare iscritta al Reg. n. 33 - L.R. n 10 / 2003

Iscritta all'Albo Reg.le Sez. INABILI - Tipologia ASSISTENZA DOMICILIARE e CENTRO DIURNO (art. 26 l.r. 22/86)

Associazione di Promozione Sociale - Iscritta al n. 16 del Registro Naz.le Decr. 21/05/03 - L. n.383 /00

Ente legittimato ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità. L n. 67/06

=====

Regolamento
disciplinante le modalità di accesso e svolgimento del servizio
volontario e il tirocinio da parte di soggetti esterni al
C.R.E. A.I.A.S. di Castelvetro

ART.1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il volontariato e il tirocinio di tutte le figure professionali sanitarie ed assistenziali.

Per servizio volontario, volontariato o tirocinio volontario, si intende l'attività di servizio non retribuita, resa da soggetti non dipendenti dall'Ente, all'interno delle sue strutture, per finalità di solidarietà e/o di acquisizione di conoscenze e di esperienze professionali.

ART.2 - Soggetti

Possono essere ammessi a prestare la propria opera in attività di volontariato tutte le persone di ambo i sessi, che abbiano compiuto i 16 anni di età.

ART.3 - Stato giuridico dei volontari

Le attività, oggetto del presente Regolamento, rivestono carattere della complementarietà occasionale, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Ente.

La collaborazione dei volontari in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'attività svolta non configura alcun tipo di rapporto, né di lavoro dipendente né convenzionale e neanche professionale.

ART. 4 - Ambiti di utilizzo delle prestazioni di volontariato

I Servizi nei quali si ritiene di poter prevedere l'esplicazione delle attività sono indicativamente:

- ◆ *attività di supporto e collaborazione in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari ed amministrativi;*

- ◆ *collaborazione a specifici progetti predisposti dall'Ente, anche in ambienti esterni al Centro di Riabilitazione A.I.A.S, sito nella s.s. 115 – km 74 – Castelvetro*
- ◆ *attività ludico-ricreative*

ART.5 – Modalità di accesso

L'accesso allo svolgimento del volontariato o del tirocinio volontario avviene su domanda del diretto interessato intestata ed indirizzata al Legale Rappresentante “pro-tempore” dell'Ente.

Sull'istanza, tendente ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato dovrà specificare quale tipo di compiti intende svolgere, se essi sono in relazione alla qualifica, al titolo di studio e all'abilitazione conseguita o da conseguire, nonché la durata presumibile del periodo, che non potrà essere superiore ad un anno solare.

Acquisita la richiesta, l'Assistente Sociale convoca il richiedente per un colloquio, al fine di acquisire maggiori elementi per la valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali

La Direzione, valutata la relazione sociale e verificato che gli eventuali volontari presenti nella struttura non superino l'esatta metà del numero del personale dipendente, fatta eccezione per progetti specifici e limitati temporalmente, esprime il parere.

ART.6 – Modalità di svolgimento del servizio volontario

Completata la procedura di ammissione, il richiedente, fatta salva ogni diversa decisione, sarà autorizzato allo svolgimento di quanto richiesto con nota a firma del Legale Rappresentante dell'Ente, per il periodo massimo di un anno solare, tenuto conto anche quanto indicato nell'istanza.

L'Assistente Sociale e/o lo Psicologo dell'Ente affideranno il volontario ad un tutor che avrà il compito di informare / formare ed integrare il soggetto nel sistema operativo.

ART.7 – Diritti e doveri

Il soggetto autorizzato, nello svolgimento dell'attività di volontariato è tenuto ad osservare le direttive della Direzione o di un suo delegato, collaborando con diligenza, senso di responsabilità, nell'interesse dell'utenza e secondo gli obiettivi specifici dell'Ente stesso.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al responsabile del Servizio delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

I volontari saranno tenuti alla firma di presenza e saranno provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza.

I volontari svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.LGS. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura dell'Assistente Sociale informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di privacy.

In presenza di eventuali comportamenti non corretti, in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa potrà essere revocata.

Al termine di ogni periodo autorizzato di volontariato, l'interessato, su domanda, dal Legale rappresentante "pro-tempore" dell'Ente, può ottenere la certificazione del servizio volontario prestato.

ART.8 – Rinnovo dell'autorizzazione

Al termine del periodo autorizzato, che non può essere comunque superiore all'anno solare, il volontario potrà ottenere una nuova autorizzazione per un ulteriore periodo di volontariato, con le stesse modalità e condizioni indicate negli articoli precedenti.

ART. 9 – Copertura assicurativa

Tutti coloro che prestano la propria opera di volontariato o tirocinio volontario fruiranno della polizza assicurativa, stipulata appositamente dall'Ente, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle attività.

ART.10 - Istanza di Istituti o Enti che svolgono attività di formazione

L'accesso allo svolgimento del volontariato può aver luogo anche su istanza di Istituti o Enti che svolgono attività di formazione nel campo sanitario ed assistenziale in favore dei loro allievi iscritti.

Ferme restando tutte le precedenti condizioni, gli Enti richiedenti dovranno espressamente garantire la copertura assicurativa dei soggetti contro eventuali infortuni che possono occorrere agli stessi nello svolgimento del servizio volontario, nonché di responsabilità civile idonea a sollevare l'Ente da eventuali addebiti da risarcimento in conseguenza di possibili danni causati agli stessi nell'esercizio della predetta attività a persone o cose.

ART.11 - Validità

Il presente regolamento, che potrà ulteriormente essere aggiornato sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili ed eventualmente all'emanazione di nuovi dispositivi di Legge, sostituisce il precedente ed entra immediatamente in vigore.

Lo stesso sarà affisso all'albo dell'Ente.

Castelvetrano 07/06/2006

***Il Presidente
(Dott Angela PULEO)***